



COMUNE DI TAVOLETO

Provincia di Pesaro e Urbino

COPIA

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 12 DEL 03-11-2025

Registro Generale n. 40

Ufficio: SEGRETARIO

**Oggetto: RISPARMIO IDRICO E LIMITAZIONI PER L' UTILIZZO
DELL'ACQUA POTABILE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE
CON DECORRENZA IMMEDIATA SINO AL 30 NOVEMBRE 2025 (O
SINO A DIFFERENTE COMUNICAZIONE)**

L'anno duemilaventicinque addì tre del mese di novembre, il Sindaco pro tempore **POMPEI STEFANO**

VISTA la nota della Regione Marche – Dipartimento Infrastrutture, Territorio e Protezione Civile – Direzione Ambiente e Risorse Idriche con comunicazione prot. 1393660 del 03/11/2025, acquisita agli atti di questo ente al prot. 4371/2025;

CONSIDERATA l'attuale carenza idrica;

RAVVISATA la necessità di misure di carattere straordinario e urgente finalizzate a governare in modo unitario e maggiormente incisivo l'utilizzo delle risorse idriche disponibili, al fine di garantire a tutti i cittadini di poter soddisfare i fabbisogni primari per l'uso alimentare domestico e igienico;

VALUTATO che le portate dei corsi d'acqua da cui dipende l'approvvigionamento idrico provinciale si sono ridotte sensibilmente in questo ultimo periodo e che, pertanto, si rende necessaria l'adozione di misure di contenimento nel prelievo della risorsa idrica;

RITENUTO che tale situazione impone l'adozione di iniziative improntate ad evitare un grave pregiudizio agli interessi collettivi;

CONSIDERATO il carattere di contingibilità e urgenza per preservare la maggiore quantità di risorsa disponibile all'uso umano e alimentare e di ridurre conseguentemente i prelievi di acqua potabile dall'acquedotto pubblico per scopi diversi da quelli primari;

VISTO l'art.98 del D.Lgs. n.152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale" che prevede che "coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica adottino le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi";

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali";

VISTA la Legge n. 689 del 24.11.1981 "Modifiche al sistema penale e sanzionatorio";

VISTO lo statuto comunale;

ORDINA

1. A tutta la cittadinanza e su tutto il territorio comunale, con decorrenza immediata sino al 30 novembre 2025 (o sino a differente comunicazione) il divieto di prelievo e di consumo di acqua derivata dal pubblico acquedotto per:

- l'irrigazione e annaffiatura di orti, giardini e prati; (consentendola per non più di tre giorni alla settimana, specificatamente individuati, escludendo l'intervallo dalle ore 7:30 alle ore 20:30);

- il lavaggio di aree cortilizie e piazzali, salvo per i servizi pubblici di igiene urbana (con la raccomandazione di effettuare tali attività dopo il tramonto);

- Il lavaggio privato di veicoli a motore, con l'esclusione di quello svolto da impianti di autolavaggio regolarmente autorizzati;

- il riempimento di fontane ornamentali e vasche da giardino su aree private;

- il riempimento di piscine su aree private, salvo quelle legate ad attività economiche turistiche o sportive;

- gli usi diversi da quello alimentare domestico, per l'igiene personale e per l'abbeveraggio degli animali.

INVITA

Altresì la cittadinanza ad un uso razionale e corretto dell'acqua al fine di evitare inutili sprechi, riconoscendo la massima importanza della collaborazione attiva di tutti i cittadini e attori coinvolti. Nonché al controllo periodico e frequente dei contatori al fine di poter segnalare tempestivamente al gestore eventuali perdite occulte e alla pronta riparazione di eventuali perdite negli impianti interni alle abitazioni.

AVVERTE

1. Che è ritenuta di estrema importanza la collaborazione attiva di tutti i cittadini;
2. Che le responsabilità per eventuali inadempienze, saranno sanzionate nella misura compresa tra i 25 Euro e i 500 Euro, e che saranno imputate in solido a chi risulterà avere titolo per disporre legittimamente del luogo o dei siti dove tali inadempienze avranno luogo. Qualora il pagamento della suddetta sanzione avvenga entro il termine di cui all'art.16 della legge n.689 del 1981, si applica quanto previsto in materia di pagamento in misura ridotta.

DISPONE

L'invio della presente ordinanza alla società di gestione del servizio idrico e che siano adottate efficaci misure di controllo, da parte della Polizia Locale e dalle altre forze dell'ordine, tese a far rispettare l'ordinanza medesima, nonché a perseguire eventuali prelievi abusivi da fontane pubbliche e da idranti.

TRASMETTE LA PRESENTE A

Al Prefetto di Pesaro e Urbino, alla Regione Marche (Direzione Ambiente e Risorse Idriche e Direzione Protezione Civile e Sicurezza del Territorio), all'Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino, a Marche Multiservizi SpA, all'A.A.T.O. n.1 Marche Nord per l'inoltro all'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e i Servizi Idrici, alla Polizia Locale e ai Carabinieri di Tavoleto ai fini della vigilanza sull'osservanza delle disposizioni nella medesima contenute.

AVVISA

A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza. Il responsabile del procedimento è Stefano Pompei, Sindaco pro tempore del Comune di Tavoleto.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to POMPEI STEFANO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesposta ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 03-11-2025 al 18-11-2025
Lì 03-11-2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DI MEO MARCO

Copia conforme all'originale.
Lì 03-11-2025

IL SINDACO
POMPEI STEFANO